



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 4 - VIGILANZA

Ordinanza n. 11 del 20/02/2026

OGGETTO:

ORDINANZA IN DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE M. RODI - INCONTRO DI CALCIO VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE A TRA "CASOLI FONTANELLE 1966 – ASD NEW CLUB VILLA MATTONI" IN PROGRAMMA SABATO 21.02.2026 ALLE ORE 15.00

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n. 4307 del 20.02.2026, con la quale la società sportiva ASD 1966 Casoli Fontanelle chiede l'autorizzazione all'utilizzo del campo sportivo comunale "Mario Rodi" per lo svolgimento dell'incontro di calcio valevole per il campionato regionale di promozione – girone A tra le squadre di calcio "Casoli Fontanelle 1966 – ASD New Club Villa Mattoni;

Considerato, nel concedere quanto richiesto :

- che con verbale di deliberazione della giunta comunale n. 154 del 26.10.2015 la gestione degli impianti sportivi " campo sportivo Capoluogo e campo sportivo Selva Piana " è stata affidata in concessione alla A.S.D. Mosciano Calcio, con sede in questo Comune alla Via Milano c/o Campo sportivo, dando atto che la concessione sarà regolata secondo lo schema di convenzione, approvato con deliberazione giuntale n. 53 del 29.04.2015 e quindi nel rispetto dei contenuti fissati dal regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- che è stata diffidata, con le precedenti Ordinanze, la società calcistica a posizionare gli estintori nei luoghi stabiliti, nonché ad assicurare la presenza di addetti, in possesso di attestato di idoneità, alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio, nonché ad assicurare il soccorso sanitario;
- che il progetto per l'adeguamento a norma del campo sportivo del Capoluogo è stato inviato al Comando Provinciale VV.FF. di Teramo per la valutazione e l'ottenimento del parere di conformità ai fini della prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. e che il suddetto Comando, esaminata la documentazione tecnica progettuale prodotta, con nota prot. n. 20948 del 29.10.2013, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da giuliano galiffi e stampato il giorno 20/02/2026 da Valeria Amatucci.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- a) anche per quanto non specificato o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008; D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni) e/o i criteri generali di prevenzione incendi;
- b) l'impianto sportivo deve essere dotato di area di servizio, così come stabilito dall'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996, avente le caratteristiche richiamate nel citato articolo;
- dato atto che l'Amministrazione ha attivato, nel contempo, tutte le attività programmatiche e progettuali al fine di procedere agli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura sportiva in quanto necessari;

Richiamata la nota A/R n° 8994 del 25.05.2020 inviata al Gestore;

Vista la delibera della G.M. n. 144 del 02/12/2020, avente ad oggetto "Adeguamento Parziale del Campo Sportivo del Capoluogo - Approvazione Progetto Definitivo";

Considerato che nel frattempo l'Ente si è dotato di progettazioni esecutive per i relativi appalti per sistemazione (tribuna nord , spogliatoi, torri faro) in parte eseguiti;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 23.05.2018, con la quale si è proceduto ad assentire un rinnovo della gestione dell'impianto per mesi tre e comunque fino al nuovo affidamento;

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 14.09.2023 dall'oggetto: Lavori di adeguamento parziale del campo sportivo del capoluogo (CUP G29H20000060004). Approvazione progetto esecutivo;

Vista la Determinazione R.G. n. 167 del 23/02/2024 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta "La Rinascita Costruzioni srl," con sede in via della Cittadella n.9, P.IVA n. 02077110670, Teramo;

Visto il verbale di consegna dei lavori di cui al protocollo dell'ente n. 5064 del 29/02/2024;

Considerato che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 09/08/2024, giusto certificato di ultimazione dei lavori, acquisito in pari data al protocollo dell'ente al n. 19216;

Visto il Collaudo statico a firma dell'Ing. Serena Triglozzi, n. pratica 3673/2021 – MUDCOM;

Considerato che in data 25.10.2024 con Prot. n. 25208 al SUAP è stata presentata la SCAGI (Segnalazione certificata di agibilità) dei manufatti oggetto di intervento di adeguamento sismico (tribuna nord e spogliatoio);

Ritenuto di avvalersi e, per l'effetto, assumere gli obblighi derivanti dal c.d. "*principio di precauzione*", dettato *in primis* dall'art. 191 del TFUE e - a seguire - recepito da ulteriori fonti comunitarie e dai singoli ordinamenti nazionali, secondo cui le Autorità competenti **adottano provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto**";

Visti gli artt. 9, 10 e 68 del T.U. delle leggi di P. S., approvate con R.D. 18.06.1931 n.773, e 116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

Viste le varie ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione, nonché devono essere valutate eventuali indicazioni predisposte da CONI, CIP e dalla Federazione, DSA o EPS di riferimento e dai competenti organismi internazionali.

ORDINA

nelle more dell'esecuzione degli interventi di alcuni interventi residuali di adeguamento a norma del campo sportivo del capoluogo e del conseguente rilascio del relativo certificato di agibilità, previo sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo:

- 1) **in deroga**, l'uso del campo sportivo del Capoluogo, **della tribuna lato Nord con un afflusso massimo di 500 spettatori della tifoseria locale ed accesso da Via A. Meloni e curva lato Ovest riservata alla tifoseria ospite con accesso in Via P. P. Pasolini, con un afflusso massimo 150 spettatori** e dei servizi alla società sportiva ASD 1966 Casoli Fontanelle per l'incontro di calcio che si terrà **Sabato 21.02.2026 ore 15.00** tra **"CASOLI FONTANELLE 1966 – ASD NEW CLUB VILLA MATTONI"** ;
- 2) Vista la propria ordinanza nr. 31 del 05.08.2025 dall'oggetto *"Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d. lgs 18/08/2000 n. 267 relativa alla vendita di bevande alcoliche in occasione degli incontri di calcio valevoli per il Campionato Regionale di Eccellenza (stagione sportiva 2025-2026), della Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, disputati dalla ASD Mosciano calcio e da altre squadre di calcio di ogni categoria, presso lo stadio comunale Mario Rodi"*.
- 3) Vista la nota Nr. 1000/7- Cat. A/4 Gab. del 17.07.2025 da parte della Questura di Teramo con la quale al fine di meglio assicurare la tutela dell'ordine pubblico in occasioni di tutti gli incontri di calcio relativi alla stagione sportiva 2025/2026 con la quale si invita ad apporre ai cancelli d'ingresso il Regolamento d'uso nelle parti di diretto interesse, cartelli indicatori, sufficientemente visibili contenenti indicazioni sul comportamento da tenere in occasione delle manifestazioni sportive;
- 4) Presidiare con proprio personale gli accessi, nonché le vie di fuga della curva lato ovest verso Via Pasolini e verso il parco della scuola materna. Inoltre dovrà essere assicurata la presenza di n. 2 stewards da adibire su ciascun ingresso dello stadio ;
- 5) che vengano assicurati il posizionamento di estintori nei luoghi stabili e la presenza di addetti, in possesso di attestato di idoneità, alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio nonché personale addetto al soccorso sanitario con presenza di ambulanza;
- 6) Che dovranno essere predisposte aree da destinare a parcheggio, distinte e distanziate da riservare alle rispettive tifoserie ;
- 7) che il Corpo Volontari Protezione Civile Mosciano svolga attività di assistenza per la sicurezza e la viabilità in collaborazione con gli organi di vigilanza, nel rispetto di quanto concordato nell'atto di convenzione;

AUTORIZZA

- la società sportiva ASD 1966 Casoli Fontanelle, in attesa della ufficiale agibilità, previo sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, all'utilizzo del campo sportivo e dei relativi servizi al fine di consentire lo svolgimento della suddetta partita di calcio, da disputarsi **Sabato 21.02.2026 – ore 15.00** nel campo sportivo Comunale sito in Via A. Meloni/Via Milano, nel rispetto delle prescrizioni suindicate.

AVVERTE

che grava sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità dell'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza dell'attività, sollevando il Comune di Mosciano Sant'Angelo da ogni responsabilità;

La Polizia Locale è incaricata di fare osservare la presente ordinanza, con l'intervento se del caso, della forza pubblica.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento:

- a) sia pubblicata all'albo pretorio per 30 gg. consecutivi;
- venga trasmesso:
- b) Alla Prefettura di Teramo;
 - c) Alla Questura di Teramo;
 - d) Al Comando Stazione Carabinieri;
 - e) Al locale Comando di Polizia Locale;
 - f) Al responsabile Area 3[^] - Sede ;
 - g) Alla società sportiva società sportiva ASD 1966 Casoli Fontanelle ;

AVVISA

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, li 20/02/2026

Sindaco
galiffi giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 4 - VIGILANZA

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ordinanza del Responsabile di Area

n. ___ del 20/02/2026 Reg. Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 20/02/2026 al n.11

OGGETTO:

ORDINANZA IN DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE M. RODI - INCONTRO DI CALCIO VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE A TRA "CASOLI FONTANELLE 1966 – ASD NEW CLUB VILLA MATTONI" IN PROGRAMMA SABATO 21.02.2026 ALLE ORE 15.00

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 20/02/2026 al 22/03/2026.

Mosciano S.A. ,li 20/02/2026

L'addetto
Amatucci Valeria
(documento sottoscritto digitalmente)